



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante: «*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122 recante: *«Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;*
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l' equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell' università e della ricerca del 20 giugno 2022, prot. n. 566, recante: *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell' università e della ricerca del 29 luglio 2022, prot. n. 927, recante: *«decreto ministeriale che definisce i posti provvisori disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2022/2023, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia»;*
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2022/2023»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 11 luglio 2022, prot. n. 892, con cui, tra l'altro, non è stato accreditato il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3) dell'Università degli Studi di Catanzaro per l'a.a. 2022/2023;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati magistrali delle professioni sanitarie per l'anno



Il Ministro dell' università e della ricerca

accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato, ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”*;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 27 luglio 2022 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2022/2023;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- VISTO il fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità è superiore rispetto all'offerta formativa disponibile;
- RITENUTO di non poter procedere per l'anno accademico 2022/2023 ad un ampliamento dei posti attribuiti in via provvisoria con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022, prot. n. 927, fino al pareggiamento con il fabbisogno sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



Il Ministro dell' università e della ricerca

PRESO ATTO che tale pareggiamento è risultato impossibile, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 3 co. 2 della legge n.264/1999;

RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università, ad eccezione dei corsi di laurea non accreditati per l'a.a. 2022/2023 e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le università

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2022/2023 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono integralmente le tabelle di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. prot. n. 927.

2. I posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono stati definiti con il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 1° luglio 2022, prot. n. 1114.

3. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.

4. Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale



Il Ministro dell' università e della ricerca

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 566/2022 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2022/2023 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.

2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24, co. 1 lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e



Il Ministro dell' università e della ricerca

ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.

3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “*status*” ed in relazione alle sedi prescelte dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea.

4. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, prot. n. 927, concernente la definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa